

Se l'onorevole Paniè insiste, ripeto che per parte mia non ho difficoltà di accogliere il suo emendamento. Però gli osservo che l'articolo, così come è redatto, non può produrre alcun inconveniente. La seconda parte non fa che ribadire il concetto della prima.

PANIÈ. Di fronte alla dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIMIRRI, *relatore*. Aderisco alle osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato. Le dichiarazioni dell'onorevole Paniè, se a noi paiono superflue, serviranno ad illustrare il nostro pensiero e la portata di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 9 con l'aggiunta dell'ultimo comma, proposta dal Governo d'accordo colla Commissione, e che suona così:

#### Art. 9.

È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dalla amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi entro 5 anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.

Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905, prima del terremoto, e secondo le norme indicate nell'articolo 29 della presente legge.

(È approvato).

TODESCHINI. Ma io avevo domandato di parlare. Fui udito anche dal segretario!

PRESIDENTE. L'ha chiesto dopo approvato l'articolo. Andiamo avanti.

TODESCHINI. Allora prego i segretari di stare attenti! (Oh!)

PRESIDENTE. Andiamo avanti.

#### Art. 10.

Col regolamento, di cui all'articolo 94, saranno determinate le norme di costruzione e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati.

TODESCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TODESCHINI. Questo articolo mi dà argomento ad accennare a quello, che volevo dire per l'articolo 9.

Raccomando alla Commissione, che compilerà il regolamento, ove saranno determinate le norme di costruzione e di restauro, che curi in modo speciale ciò che riguarda l'igiene. Mi pare troppo poco ciò, che è stato testè approvato: il dare cioè, la semplice facoltà ai comuni di fare i piani regolatori; sarebbe stato meglio stabilire, invece, l'obbligo del piano regolatore. Quando penso che, a mo' d'esempio, a Parghelia si sono costruite le baracche, e non si è provveduto ad alcun luogo, nè vicino, nè lontano, per la soddisfazione dei bisogni corporali (*Si ride*); quando dalle notizie, che si hanno dell'igiene di quei comuni, si apprende lo stato primitivo, in cui si trovano, quest'articolo mi induce a fare una speciale raccomandazione alla Commissione, che farà il regolamento, perchè tutte le ragioni dell'igiene siano prese in considerazione dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro l'onorevole Todeschini che della raccomandazione da lui fatta sarà tenuto certamente conto.

Del resto le leggi sulla sanità pubblica esistono; ed è indubitato che, quando si fa un regolamento col quale si stabiliscono norme per l'edilizia, si tien presente l'osservanza della legge di igiene.

TODESCHINI. Se tutti i comuni osservassero la legge di igiene, sarebbero tutti in fallimento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1° purchè